

al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 risultino in numero pari o inferiori a 270 giornate per anno, non può determinare, per ciascun anno, il superamento né delle 270 giornate complessive, né delle 156 giornate utili per il diritto alla pensione di anzianità.

Nel corso dell'anno 1997 sono stati emanati i decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 335/1995. In particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, attua la delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Come è noto, la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente in forma contributiva è riconosciuta dalla legge n. 335 a coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema.

Di fatto, tale opzione potrà pertanto essere esercitata solo a partire dal 2001.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come già accennato, attua la delega dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

L'articolo 1 del decreto dispone che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, di cui al comma 19 dell'art. 1

della legge n. 335/1995, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1 della legge n. 335/1995, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il cumulo appena indicato opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.

Nell'anno 1997 hanno cominciato ad esplicare effetti anche le disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, il quale all'articolo 1 stabilisce che, in caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorché fruanti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non si applica ai malati terminali.

E' da citare infine il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in materia di trattamenti pensionistici anticipati, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione avvenuta in pari data.

L'articolo 1 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione non ha trovato applicazione nei confronti dei lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Per effetto delle anzidette disposizioni, non si è proceduto al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle Gestioni dei lavoratori autonomi, della Gestione speciale per le miniere, cave e torbiere, della Gestione speciale istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, in favore dei dipendenti degli enti creditizi pubblici già iscritti a forme di previdenza esclusive o esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria con decorrenza successiva al 2 novembre 1997, e quindi aventi decorrenza

dal 1° dicembre 1997 e fino al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata.

A norma dell'articolo 1 del decreto n. 375 la sospensione del pensionamento di anzianità non è stata applicata nei confronti dei lavoratori per i quali anteriormente alla data del 3 novembre 1997 sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, i lavoratori dipendenti che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 2 novembre 1997, hanno conseguito la pensione di anzianità con la decorrenza di legge, sempre che risultino verificate le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche se tale decorrenza si colloca a partire dal 1° dicembre 1997.

Da segnalare, infine, il decreto ministeriale 20 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.280 del 1° dicembre 1997 che ha stabilito nella misura del 3,9 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1997, in luogo della percentuale del 3,8 fissata in via previsionale dal decreto ministeriale 20 novembre 1996.

Relativamente ai provvedimenti concernenti i pensionamenti anticipati, si fa rinvio alle precedenti relazioni ai bilanci e si rammenta che i relativi oneri sono a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Per una compiuta disamina del quadro normativo di riferimento per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1997, occorre tener presente anche i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenze di rilevante implicazione finanziaria.

Con sentenza n. 495 del 29/31 dicembre 1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

Con sentenza n. 240 dell'8/10 giugno 1994 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva dal 1° ottobre 1983 il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati dalla citata disposizione - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.

In materia di attuazione delle citate sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 si cita nuovamente la legge 23 dicembre 1996, n. 662 la quale, all'articolo 1, comma 181, come modificato dall'articolo 3 bis della legge 28 marzo 1997 n. 140, stabilisce che il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualità.

Il comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662/1996, come modificato dall'articolo 3 bis della legge n. 140/1997, dispone che il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al trattamento minimo è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non concorrono né gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità di arretrati sono corrisposti gli interessi maturati, dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento, sull'intero ammontare degli arretrati.

A conclusione della presente disamina, si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 2333 del 16 gennaio/17 marzo 1997 con la quale la Suprema Corte si è pronunciata in ordine alle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di ripetizione di indebiti.

La citata legge n. 662, all'articolo 1, commi da 260 a 265, ha introdotto una particolare disciplina per il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, a titolo di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche e di trattamenti di famiglia. Le predette disposizioni si riferiscono agli indebiti pagamenti effettuati in periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e per i quali sussista ancora azione di ripetibilità in quanto non prescritti.

Con la citata sentenza n. 2333 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la disciplina dettata dalla legge n. 662 sostituisce, per le prestazioni erogate indebitamente entro il 31 dicembre 1995, le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché degli articoli 6 e 8 della legge 14 novembre 1983, n. 638, stabilendo la ripetibilità o meno dell'indebito a seconda del reddito imponibile IRPEF conseguito dai pensionati nell'anno 1995, salvo i casi di dolo.

Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

A norma della stessa legge il recupero deve essere

effettuato direttamente sulla pensione nei limiti del quinto della pensione stessa. Il residuo indebito deve essere recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di 24 mesi. Tale limite può essere superato per garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione. Per i recuperi in parola non trova applicazione la disposizione dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che fa salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 1691 del 12 dicembre 1996/24 febbraio 1997, ha affermato il principio secondo cui il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, con propri presupposti e requisiti.

Il diritto all'integrazione al minimo, al pari del diritto a pensione, è un diritto imprescrittibile e non soggetto a decadenza.

La prescrizione e la decadenza possono riguardare i singoli ratei.

In applicazione dei principi enunciati nella sentenza n. 1691, i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria fissati dall'articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come interpretato dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1991, n. 166, e dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1992, n. 438, vanno computati dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di diniego adottato sulla domanda di integrazione al minimo e non dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di liquidazione della pensione

non integrata. Nel caso che l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata successivamente revocata, i termini di decadenza decorrono dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

PAGINA BIANCA

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI,
MEZZADRI E COLONI**

RENDICONTO DELL'ANNO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 1997 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni presenta un disavanzo economico di esercizio di 8.398 miliardi.

Per effetto di tale risultato il disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 1997 passa da 86.427 miliardi a 94.825 miliardi.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

A N N O	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12
1 9 9 3	2.942	12.376	- 9.434	- 57.530
1 9 9 4	2.686	12.360	- 9.674	- 67.204
1 9 9 5	2.448	12.372	- 9.924	- 77.128
1 9 9 6	2.649	11.948	- 9.299	- 86.427
1 9 9 7	2.477	10.875	- 8.398	- 94.825

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1997, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1996;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1996 e 1997.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione delle predette poste di bilancio si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1997, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno, sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro-economico", rispetto ai dati previsti originariamente.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	Consunt. 1996	Preventivo 1997		Consunt. 1997
		Orig.rio	Agg.to	
	(in miliardi di lire)			
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Disavanzo patrimoniale.....	- 77.128	- 86.087	- 86.427	- 86.427
ENTRATE:				
Contributi a carico dagli iscritti.....	1.764	1.790	1.782	1.734
Quote di partecipazione degli iscritti....	60	115	69	35
Poste correttive e compensative di uscite.	239	334	301	274
Entrate non classificabili in altre voci..	34	19	23	3
Trasferimento dalla GIAS.....	206	186	202	208
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.	...	0	0	...
Canone d'uso netto immobili strumentali...	2	2	1	2
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	0	0	0	77
Prelievi da accantonamenti e fondi.....	344	0	0	144
TOTALE DELLE ENTRATE.....	2.649	2.446	2.378	2.477
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	8.706	10.328	9.209	8.524
Trasferimenti passivi.....	12	10	10	12
Spese di amministrazione.....	335	391	347	376
Oneri finanziari.....	2.759	820	1.668	1.662
Poste correttive e compensative di entrate	112	112	113	3
Uscite non classificabili in altre voci...	2	2	4	2
Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.	1	1	...	1
Oneri tributari.....	2	...	2	...
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	6	0	0	144
Svalutazioni e deprezzamenti.....	13	64	30	151
TOTALE DELLE USCITE.....	11.948	11.728	11.383	10.875
RISULTATO DI ESERCIZIO:				
Disavanzo di esercizio.....	- 9.299	- 9.282	- 9.005	- 8.398
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Disavanzo patrimoniale.....	- 86.427	- 95.369	- 95.432	- 94.825

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 1997, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Ammontano a complessivi 1.734 miliardi e sono rappresentati prevalentemente (1.402 miliardi) dal gettito contributivo derivante dall'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 7 della legge n. 233/1990, che nel 1997 non ha subito variazioni, contrariamente agli anni precedenti, come di seguito evidenziato:

- più 1 per cento, dal 1° aprile 1991, ai sensi del D.L. n. 151/1991 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
- più 1 per cento, dal 1° luglio 1992, ai sensi del D.L. n. 333/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
- più 0,50 per cento, dal 1° giugno 1993, ai sensi del D.L. n. 155/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
- più 0,50 per cento, dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli stessi provvedimenti normativi indicati nell'alinea precedente.

A seguito di tali aumenti la predetta aliquota, a decorrere dal 1° gennaio 1994, risulta pari al 15 per cento.

Il restante importo di 331 miliardi attiene:

- per 208 miliardi al contributo addizionale del 2 per cento,